

Il pagamento dei diritti doganali comporta spesso pericolosi rischi di errori e insolvenze che è possibile evitare



Progetto Dogana Facile

ASA (Azienda Servizi ANIMA) ed Easyfrontier mettono a disposizione delle aziende asso-

ciate ad ANIMA un particolare servizio denominato Progetto Dogana Facile che, oltre a favorire autonomia e competitività nei rapporti con l'estero, mette al riparo l'azienda da brutte sorprese.

CARMELA MASSARO, RESPONSABILE "PROGETTO DOGANA FACILE"

In Italia è molto diffuso l'utilizzo della cosiddetta "rappresentanza diretta in dogana", ossia della riconducibilità diretta e non negoziabile dell'operato dei doganalisti, alla sfera giuridica delle aziende importatrici ed esportatrici.

In altri termini, la bolletta doganale emessa dallo spedizioniere doganale (non importa se delegato esplicitamente o meno dall'azienda) si reputa come emessa a tutti gli effetti dall'azienda stessa.

Pertanto, in caso di errori, sanzioni, mancati pagamenti o quanto possa accadere nei rapporti con la dogana, l'agenzia delle dogane dovrà rivalersi direttamente sul proprietario delle merci, perché il doganalista non ne risponde all'agenzia in alcun modo.

Se il doganalista, per assurdo, non dovesse versare alla dogana i diritti dovuti (di norma anticipati dall'importatore al doganalista o alla casa di spedizioni che si avvale della sua opera), la dogana si rivolgerà al proprietario delle merci.

Se dovesse accadere che, in forza delle disposizioni vigenti, fosse accordato al doganalista (come di norma accade) il "pagamento periodico e differito", cioè la dilazione nel pagamento dei diritti, e questi non dovesse pagare entro la scadenza prevista, a risponderne nei con-

fronti della dogana sarà sempre l'importatore (o l'esportatore).

Ma, poiché non è possibile che la dogana conosca il livello di solvibilità di tutte le aziende rappresentate dal doganalista, farà valere i suoi diritti sul "primario istituto assicurativo", prestatario a suo tempo della fideiussione a favore del doganalista.

E l'istituto assicurativo, una volta soddisfatta la dogana, potrà esercitare "azione di regresso" (ex. art. 1949 e segg. del Codice Civile) sul proprietario delle merci per recuperare quanto pagato alla dogana. Naturalmente, la norma vale anche se l'azienda fosse totalmente all'oscuro del contratto di

fideiussione: azienda e doganalista sono legati in modo indissolubile e le azioni del secondo sono poste in essere "in nome e per conto" della prima.

Cosa può fare il proprietario delle merci che si è affidato a case di spedizione e/o doganalisti se dovesse verificarsi l'ipotesi sopraccitata di insolubilità del pagamento, come già è successo diverse volte in Italia? Il suo potere in questi casi è quasi nullo e la soluzione migliore è quella di affidarsi a difensori specializzati in materia.

È proprio per evitare l'insorgere di problematiche simili che ASA, in collabo-



razione con Easyfrontier, ha deciso di istituire per le aziende associate il "Progetto Dogana Facile" e diffondere la possibilità di ottenere l'autorizzazione a sdoganare le merci importate o esportate c/o la propria sede.

Adottando le procedure di domiciliazione infatti, nessuno potrà ulteriormente operare in nome e per conto dell'azien-

da, essa avrà il pieno controllo sui pagamenti e gli adempimenti vari, mettendosi al riparo da brutte sorprese come quella cui si è accennato. Nel caso in cui si verifichi un fatto tanto spiacevole, supporterà le aziende associate, mediante la consulenza di esperti in materia doganale e le aiuterà a identificare la soluzione migliore per ogni specifico caso.



Presenza di Easyfrontier- Progetto Dogana Facile a MCE nello stand di ANIMA

In occasione della Mostra Convegno Expoconfort tenutasi a Rho-Pero dall'11 al 15 marzo scorso, Progetto Dogana Facile ha presenziato con un desk esplicativo all'interno dello stand di ANIMA.

Lo staff di esperti di Easyfrontier, coordinanti e supportati da Asa, si è messo a disposizione delle aziende associate per fornire tutti i dettagli tecnici del progetto ed effettuare una prima analisi dei requisiti e dei benefici assicurati dai diversi istituti agevolativi del Codice doganale Comunitario in relazione alle esigenze e al profilo delle aziende interessate.

Intensa è stata l'attività di consulenza in merito alle procedure di domiciliazione, e fitto è stato il calendario delle richieste di assistenza, che continuano a infittirsi grazie alle opportunità colte dagli imprenditori italiani con estremo interesse e coinvolgimento.

Informativa sul Decreto Legislativo n. 231 / 2001

Organizzato da UAMI (Associazione Aziende di Costruzione e Montaggio di Impianti Industriali) si è tenuto il 5 marzo scorso a Milano, presso la sede di ANIMA, un incontro con lo Studio Legale Manzato & Associati per illustrare e discutere i contenuti del Decreto Legislativo n. 31 dell'8 giugno 2001.

Questo decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la *responsabilità amministrativa delle società ed enti* come conseguenza dell'accertamento di determinate tipologie di reato poste in essere, in nome e/o per conto della società e dell'ente, da soggetti legati alla società o ente (dipen-



denti, top management, collaboratori terzi). La "rivoluzione" portata dal decreto è insita nell'eliminazione di alcuni principi giuridici classici che, sino a pochi anni fa, funzionavano di fatto da paravento per società ed enti che com-

mettevano illeciti tramite e propri dipendenti.

In pratica, la nuova legge *imputa alla società o all'ente una responsabilità (definita amministrativa, ma in concreto di tipo penale)* derivante da reati espressamente previsti e commessi da persone fisiche che operano in nome e per conto della società stessa o dell'ente stesso, in ogni caso nel loro interesse e/o vantaggio. □